

ONOREVOLE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

DELLA SICILIA

SEZIONE DISTACCATA DI CATANIA

RICORSO

dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, in persona del Presidente e legale rappresentante Salvatore Scalia, dell'Associazione Siciliana Caccia e Natura in persona del Presidente e legale rappresentante Francesco Lo Cascio, dell'Unione Nazionale Enalcaccia, Pesca e Tiro in persona del Presidente Provinciale Alfio Nicolosi, elettivamente domiciliati in Catania Viale Libertà n. 160 presso lo studio dell'Avv. Angelo Russo che li rappresenta e difende per procura a margine del presente atto

CONTRO

l'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste in persona dell'Assessore pro - tempore

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

a) del **decreto del 16.9.2009** del Dirigente del servizio faunistico - venatorio e ambientale del Dipartimento Regionale interventi strutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste pubblicato sulla G.U.R.S. n. 51 del 6.11.2009 con il quale è stata istituita l'oasi di protezione e rifugio della fauna selvatica denominata "Ponte Barca" sita nel territorio del Comune di Paternò (**all. n. 1**).

b) del **Piano Regionale Faunistico – Venatorio 2006/2011**, non ancora pubblicato sulla G.U.R.S., nella parte in cui, al paragrafo 2.2 (Determinazione percentuale), individua il territorio agro - silvo - pastorale (A.S.P.) della Provincia di Catania nella somma dei territori agricoli,

territori boscati ed ambienti seminaturali, zone umide, e corpi idrici, per una superficie totale - riportata nella tabella “*TERRITORIO DA SOTTOPORRE A PROTEZIONE 25%*” - pari a Ha. 334.006 e precisa che il territorio da sottoporre a protezione (25 % di Ha. 334.006) risulta pari ad Ha. 83.501 (**all. n. 2**).

PREMESSE

Le ricorrenti sono Associazioni Venatorie legalmente riconosciute in Sicilia ai sensi dell’art. 34 L. R. 33/97.

L’art. 14, 3° comma L. R. 33/97 individua la superficie da destinare alla protezione della fauna selvatica nel 25% della superficie agro - silvo - pastorale.

E’, pertanto, di solare evidenza che laddove la superficie agro - silvo - pastorale viene individuata in misura (erroneamente ed illegittimamente) maggiore di quella effettiva, maggiore risulta la superficie da destinare a protezione della fauna e, correlativamente, minore è la superficie ove può esercitarsi il prelievo venatorio.

L’Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste ritenendo, erroneamente, ancora disponibili, per la Provincia di Catania, aree territoriali da destinare a protezione della fauna selvatica, ha istituito l’oasi di protezione denominata “Ponte Barca”, riducendo, da un lato, il territorio a disposizione dei cacciatori, dall’altro impedendo una corretta gestione faunistica del territorio per come si dirà in seguito.

Il decreto istitutivo dell’oasi “Ponte Barca” e le previsioni, in parte qua, del Piano Regionale Faunistico – Venatorio 2006/11, le quali rappresentano il necessario presupposto del decreto istitutivo citato, sono illegittimi e

gravemente lesivi degli interessi dei ricorrenti per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE DELL'ART. 7 L. 241/90.

L'art. 7 1° comma L. 241/90 dispone che: *“Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento.”*

Il successivo art. 8 3° comma dispone che: *“Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima”.*

Dalla lettura del decreto istitutivo dell'oasi “Ponte Barca” emerge che, né alcuna associazione venatoria né direttamente i cacciatori ricompresi nell'ambito territoriale di caccia Ct 1 (ambito in cui ricade l'oasi predetta) sono stati messi a conoscenza dell'inizio del procedimento che li coinvolgeva.

La mancata comunicazione dell'avvio del procedimento comporta l'illegittimità del decreto istitutivo dell'oasi “Ponte Barca”.

VIOLAZIONE DELL'ART. 14 L. R. 33/97.

ECESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI.

ILLOGICITA' MANIFESTA.

Senza recesso dal superiore motivo, si evidenzia che l'art. 14 3° comma L. R. 33/97 prevede che : *“E' destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia regionale*”.

Necessario presupposto per la (legittima) istituzione di una qualsivoglia zona di protezione della fauna e, quindi, come nella fattispecie, dell'oasi “Ponte Barca” è che la superficie **già riservata** a protezione faunistica nella Provincia di Catania non superi il 25% della superficie agro - silvo - pastorale della provincia medesima.

E' bene, sin d'ora, evidenziare che il Legislatore, nell'individuazione della percentuale del territorio da destinare a protezione, non si riferisce alla superficie dell'intero territorio provinciale bensì, come detto, alla **superficie agro - silvo - pastorale**.

L'indagine sul (non) corretto esercizio dei poteri da parte dell'Assessorato nell'istituzione dell'oasi di “Ponte Barca” presuppone, pertanto, che si individui, preliminarmente, la nozione di **superficie agro - silvo - pastorale**.

La superficie in esame o, più modernamente, la S.A.U. (superficie agricola utile) si ricava da quella parte del territorio terrestre **suscettibile di sfruttamento agricolo**, ove, cioè, è in atto o può essere in atto un'utilizzazione agricola riconducibile alle tipologie di cui all'art. 2135 c.c. (sul punto Innocenzo Gorlani, La caccia programmata, pag 55 e segg., **all.**

n. 3).

Chiarito il significato di “*superficie agro - silvo - pastorale*” è altresì chiaro il motivo per il quale il Legislatore ha utilizzato tale formula.

E' evidente, infatti, che ai fini di una razionale pianificazione faunistico - venatoria, il territorio da prendere in considerazione è quello sul quale, anche potenzialmente, è stanziata la fauna selvatica, territorio che, di solito, corrisponde a quello agricolo, non foss'altro che un territorio non sfruttabile in alcun modo da un punto di vista agricolo (coltivazione, silvicoltura, pastorizia, acquicoltura) non è, logicamente e naturalmente, idoneo all'inse-
diamento della fauna selvatica.

In coerenza con la necessità di individuare la ~~corretta~~ estensione della superficie agro - silvo - pastorale (il 25 % della quale, come detto, è destinata a protezione della fauna) in seno al Piano Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011, l'Amministrazione Regionale afferma di avere seguito, per l'individuazione e la differenziazione del territorio, le risultanze del progetto Corine Land Cover, progetto comunitario che ha suddiviso il territorio terrestre in 5 grandi livelli (**all. n. 4**).

Siffatta affermazione, tuttavia, per le considerazioni che seguono, assume mera valenza labiale, se non vana dichiarazione di principio dell'Assessorato.

Nella individuazione della superficie destinata a protezione della fauna (lo ricordiamo, **il 25% della superficie agro - silvo - pastorale**), per la provincia di Catania, il Piano assume, correttamente, l'intera superficie provinciale (ettari 355.220).

La seconda cifra indicata dal Piano (ettari 334.006) dovrebbe rappresentare

la superficie agro - silvo - pastorale della provincia di Catania, pervenendosi

al totale detraendo dalla superficie totale del territorio le parti **non**

suscettibili di sfruttamento agricolo.

Un semplice calcolo aritmetico, infatti, permette di rilevare che, dal totale di

ettari 355.220 sono state detratte le superfici relative alle zone urbanizzate,

alle zone produttive e infrastrutture, alle zone in trasformazione, alle zone

verdi urbane ed alle zone archeologiche zone che, per definizione, non

consentono alcun sfruttamento agricolo e che, pertanto, non potevano essere

incluse nella superficie agro - silvo - pastorale (**all. n. 5**).

Il Piano, tuttavia, incorre in un grave errore, nella parte in cui non vengono

detratte dalla superficie totale, così come operato per le zone su indicate,

altre superfici di territorio **non suscettibili**, in alcun modo, di sfruttamento

agricolo e, precisamente, sempre sulla scorta delle risultanze del Progetto

Corine Land Cover:

➤ **le zone di incolto ed incolto roccioso** (ettari 19.577).

➤ **le aree in erosione, calanchi e rocce** (ettari 30.424).

➤ **gli alvei fluviali** (ettari 234) e **le spiagge** (ettari 83).

Che nella redazione del Piano Regionale Faunistico Venatorio si dovessero

destrarre le predette superfici emerge dalle considerazioni che il Progetto

Corine Land Cover riserva alle zone da ultimo menzionate (**all. n. 4 pag.**

22) laddove è dato leggere, con riferimento alle **zone di incolto e incolto**

roccioso, che *“normalmente sono state attribuite a questa classe le aree a*

morfologia accidentata con vegetazione scarsa e molta roccia affiorante,

non utilizzabili nemmeno come pascoli poveri”.

Per ciò che concerne, invece, le altre aree (**aree in erosione, calanchi e**

	rocce, gli alvei fluviali e le spiagge) è un dato di comune esperienza che	
	sulle rocce, negli alvei fluviali e sulle spiagge ben difficilmente l'attività	
	agricola può essere, logicamente e produttivamente , esercitata.	
	L'aver inserito siffatte aree nella superficie agro - silvo - pastorale postula,	
	dunque, che, secondo i redattori del Piano, sulle rocce, negli alvei dei fiumi	
	e sulle spiagge, è realizzabile un processo produttivo agricolo.	
	<u>Ogni commento appare oltraggioso per la comune intelligenza.</u>	
	L'errore di calcolo, peraltro, comporta evidenti conseguenze negative in	
	danno dei ricorrenti ed, in generale, nei confronti di tutti coloro che	
	esercitano l'attività venatoria.	
	Si rifletta, invero, sulle differenze quantitative che emergono dall'omessa	
	detrazione di aree non suscettibili di sfruttamento agricolo, desumibili dal	
	seguente prospetto:	
	Superficie A.S.P. individuata nel Piano	
	Regionale Faunistico Venatorio: Ettari 334.006	
	Area da destinare a protezione (25 %): <u>Ettari 83.501</u>	
	<u>Superficie A.S.P. reale</u> Ettari 283.688	
	Area da destinare a protezione (25 %): <u>Ettari 70.922</u>	
	Se, invero, dalla superficie geografica (ettari 355.220) si detraggono , in	
	uno alle zone già detratte dalla Regione, anche le superfici di incolto ed	
	incolto roccioso (ettari 19.577), aree in erosione, calanchi e rocce (ettari	
	30.424), alvei fluviali (ettari 234) e spiagge (ettari 83), si perviene ad un	
	totale di superficie agro - silvo - pastorale di ettari 283.688 , con l'ulteriore	
	conseguenza che la superficie da destinare a protezione (25%) è di ettari	
	<u>70.922</u> e non già ettari 83.501, come attualmente disposto in seno al Piano	

Regionale Faunistico Venatorio 2006/2011.

In atto, per la provincia di Catania, sono destinati a protezione i seguenti territori:

- 1) – Parco dell’Etna (ha. 58.095)
- 2) – Parco dei Nebrodi (ha. 12.410)
- 3) – Riserva Naturale Orientata Oasi del Simeto (ha. 1.859)
- 4) – Riserva Naturale Orientata Fiumefreddo di Sicilia (ha. 80)
- 5) – Riserva Naturale Orientata La Timpa di Acireale (ha. 225)
- 6) – Riserva Naturale Orientata Complesso Immacolatelle (ha. 19)
- 7) – Oasi di protezione Ogliastro (ha. 206)

In presenza di una superficie complessiva di ~~ha. 72.894~~ (ben oltre il limite di ha. 70.922) risulta evidente che non solo l’oasi di “Ponte Barca” non poteva essere istituita, ma che il territorio già destinato a protezione deve essere ridotto a favore dei territori utilizzabili a fini venatori.

VIOLAZIONE SOTTO ULTERIORE PROFILO DELL’ART. 14 L. R. 33/98.

ECCESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELL’OMESSA ISTRUTTORIA.

Dispone l’art. 14 sopra rubricato che: *“E’ destinata a protezione della fauna selvatica una quota del 25% del territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia regionale, ivi compresi i territori nei quali sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni”*.

La disposizione, che ricalca l’analogia norma contenuta nell’art. 10 3° comma L. 157/92, si riferisce a tutte le situazioni nelle quali la caccia è

interdetta perché incompatibile con il loro regime giuridico.

La Ripartizione Faunistico Venatoria di Catania, sin dal 16.10.1997, aveva censito tali territori (**all. 6**).

Dal censimento si evince che:

➤ **Ha. 4.921** sono territori esterni ai parchi e alle riserve naturali occupati dal demanio forestale e sui quali la caccia è preclusa ai sensi dell'art. 21, 1° comma, lett. c, L. R.33/97.

➤ **Ha. 12.340** sono occupati da strade provinciali, **ha. 4.680** da strade statali, **ha. 2.300** da ferrovie, **ha. 31.600** da fabbricati rurali sui quali la caccia è preclusa ai sensi dell'art. 21, 1° comma, lett. e) L. R. 33/97.

Le considerazioni che precedono confermano che le aree sottratte all'esercizio venatorio eccedono ampiamente il limite massimo consentito dalla Legge, così come è evidente che il decreto istitutivo dell'oasi "Ponte Barca", illegittimamente, non tiene in alcun conto i dati sopra riportati.

Più correttamente, e sotto tale ulteriore profilo, l'adozione del decreto istitutivo dell'oasi "Ponte Barca" doveva essere preceduta dall'individuazione dei territori nei quali è, comunque, vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni e ciò in ossequio al disposto dell'art. 14 3° comma L. R. 33/97.

E' doveroso evidenziare che, con riferimento alla questione dell'inserimento (ai fini della quantificazione della percentuale del territorio destinata a protezione della fauna selvatica) delle aree agricole in cui sia, comunque, vietata l'attività venatoria, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 448 del 16 - 30 dicembre 1997, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 3° comma L. 11.2.1992 n. 157 (Legge quadro

sulla caccia) il cui contenuto è analogo all'art. 14 3° comma L. R. 33/97

(all. n. 7).

Il quesito sottoposto alla Corte mirava, secondo la prospettazione dei ricorrenti, a scorporare dalla percentuale del 25% della superficie sottoposta a protezione, altre superfici ed aree nelle quali la protezione della fauna era, di fatto, preclusa.

In tal modo, ovviamente, sarebbe cresciuta la percentuale da destinare a protezione e, correlativamente, diminuita la percentuale soggetta a gestione programmata della caccia.

La Corte Costituzionale, invero, nel ribadire che *“l'attività venatoria deve essere considerata come diretta, non solo all'abbattimento di animali selvatici, ma anche, congiuntamente alla protezione dell'ambiente naturale e di ogni forma di vita (sentenza n. 63 del 1990), come mezzo di regolazione della fauna selvatica,”* ha espressamente sottolineato che, con riferimento alle zone di protezione della fauna, *“non necessariamente tutto il territorio destinato alla tutela faunistica deve rivestire le caratteristiche proprie delle oasi di protezione e, cioè, di quelle aree che, secondo la definizione dell'art. 10 8°, sono destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica”*.

L'omessa istruttoria su un presupposto decisivo per la corretta istituzione di un'oasi di protezione inficia, irrimediabilmente, la legittimità del decreto istitutivo.

ECESSO DI POTERE SOTTO IL PROFILO DELLA RAGIONEVOLEZZA.

CARENZA DI MOTIVAZIONE.

	Sotto diverso e ulteriore profilo il decreto istitutivo dell'oasi "Ponte Barca"	
	è illegittimo.	
	L'oasi predetta ricade all'interno dell'A.T.C. (ambito territoriale di caccia)	
	Ct 1.	
	Essa è fondamentalemente costituita da un lago artificiale che nasce dallo sbarramento del fiume Simeto.	
	La superficie dell'oasi è di circa ha. 70.	
	All'interno dell'A.T.C. Ct 1 sono presenti solamente altre due importanti	
	aree umide: quella dell'oasi del Simeto e parte di quella dell'oasi di	
	Ogliastro nel Comune di Raddusa.	
	La prima, come sopra evidenziato, è estesa ha. 1859, la seconda,	
	limitatamente alla parte che ricade nella provincia di Catania, è estesa ha.	
	206.	
	Entrambe le aree sono interamente sottratte all'attività venatoria.	
	Ma c'è di più.	
	Nei territori limitrofi all'A.T.C. Ct 1 sono costituite in oasi, riserve naturali,	
	parchi, fondi chiusi, <u>tutte le aree umide</u> ivi ubicate: Biviere di Lentini,	
	Lago di Pergusa, Oasi dell'Ogliastro, per la parte che ricade in provincia di	
	Enna, Diga Nicoletti, Biviere di Cesarò e Lago Trearie.	
	L'invaso di Ponte Barca, esteso appena ha. 70, era rimasto l'unico sito dove	
	poter esercitare la caccia agli acquatici, caccia che con l'istituzione dell'oasi	
	diviene vietata.	
	Se è pur vero che la scelta delle aree destinate a protezione della fauna	
	rientra nel potere discrezionale riconosciuto alla P. A., è pur vero che	
	siffatta scelta deve avvenire secondo i criteri di una corretta pianificazione	

del territorio sotto il profilo faunistico - venatorio.

Sul punto, precludere l'esercizio venatorio **in tutte le zone umide di un ambito territoriale di caccia** (ma, in verità, ciò è successo in tutti gli ambiti siciliani) e non prevedere nemmeno un'oasi o una zona di ripopolamento e cattura destinata a protezione e incremento di specie autoctone siciliane pregiatissime come la lepre italica o la coturnice, non è una scelta ragionevole.

VIOLAZIONE DELL'ART. 16 L. R. 33/97.

L'art. 16 della L. R. 33/97 dispone che "*Le proposte di delimitazione delle superfici da vincolare ad aree destinate ad oasi di protezione, sono **notificate** dalle Ripartizioni Faunistico-Venatorie competenti ai proprietari o conduttori dei fondi e pubblicate mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati*".

Il decreto istitutivo dell'oasi "Ponte Barca" ha violato, apertamente, la procedura prevista dall'art. 16 sopra riportato non emergendo, dal preambolo del decreto, che l'affissione presso l'albo pretorio del Comune di Paternò della proposta di istituire l'oasi sia stata preceduta dalla **notifica** della proposta stessa ai soggetti proprietari.

Dall'omessa notifica della proposta deriva che i proprietari e/o i conduttori dei fondi non hanno potuto valutare la possibilità di presentare opposizione ai sensi dell'art. 16 2° comma L. R. 33/97.

Anche sotto tale profilo, quindi, l'istituzione dell'oasi "Ponte Barca" è illegittima.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il ricorso è fondato e merita integrale accoglimento.

Nelle more della decisione di merito è, tuttavia, necessario che venga sospesa l'esecutività dei provvedimenti impugnati e ciò in considerazione del fatto che è in corso di redazione il Calendario Venatorio 2010/2011 che, ai sensi dell'art. 18 L. R. 33/97, è pubblicato entro il 16 giugno di ogni anno.

La pubblicazione del Calendario Venatorio è preceduto, peraltro, da una serie di adempimenti il cui iter è già iniziato sicchè la mancata sospensione dei provvedimenti oggetto di ricorso renderà inevitabile che, nel prossimo Calendario Venatorio, l'oasi "Ponte Barca" sarà confermata come zona ove è precluso l'esercizio venatorio.

Per le superiori considerazioni si rassegnano le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Onorevole Tribunale Amministrativo Regionale di Catania adito, previa sospensione, annullare i provvedimenti impugnati in epigrafe meglio specificati adottando, ove se ne ravvisassero i presupposti, la decisione in forma semplificata, ex art. 26, comma 4 e 5 L. 6.12.1971 n. 1034.

Con ogni conseguenziale statuizione in ordine alle spese, competenze ed onorari del giudizio.

Catania li 4.1.2010